

Distretto AeroSpaziale Sardegna

Società Consortile a R.L.

PIANO TRIENNALE

***DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA***

Triennio 2020-2022

Sommario

Parte I – Introduzione generale.....	3
2. Definizione del concetto di “Corruzione” ai sensi della L. 190/2012	6
3. Trasparenza	6
4. La finalità del PTPCT.....	7
5. I reati rilevanti ex L. 190/2012.....	8
6. Durata e aggiornamento del Piano	14
1. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione	15
2. <i>Contenuto e finalità del piano</i>	17
2.1 Mappatura ed analisi dei processi.....	17
2.2 Analisi del contesto.....	17
2.2.1 Contesto interno	18
2.2.2 Contesto esterno	20
3. Aree di rischio e sistema di gestione dei rischi	22
3.1 Le aree di rischio	22
3.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio.....	25
3.3 Misure preventive	33
3.4 Affidamento di lavori, servizi e forniture.....	38
4. Codice di comportamento.....	38
5. Formazione	38
6. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ex d.lgs. 39/2013.....	39
7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	40
8. Tutela del dipendente che segnala illeciti	41
9. Rotazione del personale.....	41
Parte III – Trasparenza	42
1. Il Responsabile della prevenzione della Trasparenza	42
2. Obblighi di pubblicazione.....	42
3. Sito web – sezione “società trasparente”	43
4. Controllo e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.....	43
5. Accesso Civico.....	43

Parte I – Introduzione generale

1. Fonti normative, Regolamenti e disciplinari

Per la redazione del presente documento è stata analizzata la seguente documentazione (riportata in ordine cronologico):

1. Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116 del 3 agosto 2009;
2. Legge 190/2012 (integrata dal D.lgs. 97/2016);
3. Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P. C.M. 16 gennaio 2013) approvate il 12/03/2013;
4. D.Lgs.n. 33/2013;
5. D.Lgs. 39/2013;
6. Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Anac);
7. Determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015;
8. Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015;
9. Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione e da Transparency International Italia.
10. Piano Nazionale Anticorruzione 2015 (Anac);
11. D.Lgs. 97/2016;
12. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Anac);
13. D.Lgs. 175/2016;
14. Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito della realizzazione dell'intervento, inviate dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 05/06/2017;
15. Convenzione sottoscritta con la Regione Autonoma della Sardegna in data 15/11/2016;
16. Atto costitutivo e Statuto del Distretto AeroSpaziale della Sardegna Società Consortile A.R.L., di seguito DASS;
17. Delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017;
18. Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (Anac);
19. Convenzione sottoscritta con la Regione Autonoma della Sardegna in data 10/05/2018;
20. Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (Anac);
21. Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Anac) con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

1. Le misure di prevenzione della corruzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” interviene in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica ed indirizzato alle pubbliche amministrazioni. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito “PTPC”).

Il 17 settembre 2013 la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Il PNA approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale.

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente - seppur in contraddizione con la legge 190/12 che letteralmente impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle **società partecipate** e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Ampio e tribolato è stato, quindi, il dibattito tra Civit, Dipartimento della Funzione Pubblica e associazioni di categoria volto a chiarire il contrasto tra il tenore letterale della norma e l’interpretazione resa dalle precitate Autorità.

L’obbligo di adozione dei PTPC da parte delle **società partecipate** è stato dapprima affermato dall’Anac con Determinazione n. 8 del 17/6/2015, la quale ha reso pubbliche le *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Pertanto, alla luce delle intervenute modifiche legislative, il **Distretto AeroSpaziale Sardegna Società Consortile a R.L.** (successivamente denominato DASS) in quanto **società a partecipazione pubblica** è tenuto ad adottare misure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo e a garantire la trasparenza della propria azione amministrativa, anche integrando l'eventuale modello di organizzazione e gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, compatibilmente con la dimensione e la struttura organizzativa dell'ente.

Secondo l'Anac, tali misure dovranno fare riferimento a tutte le attività svolte dal DASS ed è necessario, altresì, che siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza della stessa Anac.

Tali misure, inoltre, sono adottate dal nominato RPC, eventualmente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 ove nominato e sono adottate dall'organo amministrativo della società.

Nello svolgimento dei sopra citati adempimenti, la Società ha tenuto conto, in primis, delle indicazioni direttamente promananti dalla L. 190/2012 e, in secondo luogo, dalle prescrizioni operative contenute nel PNA 2013 ed i suoi aggiornamenti, dalle Linee Guida elaborate dall'Anac nella versione del 17/6/2015 (determinazione n. 8), della determinazione n. 831 del 03/08/2016, recante l'approvazione definitiva del PNA 2016, della delibera n. 1134 del 08/11/2017 dell'ANAC recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

Devono, altresì, essere prese in considerazione le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, relativo alla «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», in esito alle quali è stato sancito, tra gli altri, l'obbligo di incorporare nel Piano anticorruzione il Programma per la trasparenza e l'integrità.

Il Consorzio DASS è comunque tenuto ad osservare le disposizioni definite all'art. 11 della **Convenzione** sottoscritta con la **Regione Autonoma della Sardegna in data 15/11/2016** nonché all'art. 13 della **Convenzione** sottoscritta con la **Regione Autonoma della Sardegna in data 10/05/2018** le quali, similamente, recitano:

“Adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente “ ed Anticorruzione – il DASS si impegna ad assolvere in maniera autonoma agli obblighi scaturenti dal Decreto Lgs n. 33/2013 e

dalla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. Il DASS si impegna all'adozione e all'utilizzo dei patti di integrità da applicare nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite secondo quanto previsto dal D.G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 e a condividere i modelli dei patti di integrità adottati nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione e da Transparency International Italia.

2. Definizione del concetto di “Corruzione” ai sensi della L. 190/2012

Il presente PTPC è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge, già in prima istanza, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p. e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

3. Trasparenza

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

La trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore con la Legge 190/2012.

In conseguenza della soppressione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) in una *“apposita sezione”*; pertanto, il piano anticorruzione ed il programma per la trasparenza rappresentano parti di un unico documento.

4. La finalità del PTPCT

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa e disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

Le situazioni rilevanti ai fini del presente PTPCT non si esauriscono peraltro nella violazione degli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, del Codice Penale, ovvero i reati richiamati nel D.Lgs. 231/01 ed, inoltre, vanno oltre la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice Penale stesso: esse ricomprendono tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontri un evidente malfunzionamento del DASS a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il PTPCT è adottato ai sensi della legge n. 190/2012 ed in conformità alle indicazioni nonché ai successivi aggiornamenti intervenuti da parte dell'ANAC.

L'individuazione delle misure di prevenzione comporta un'attività di analisi organizzativa che deve tendere a conciliarsi con l'insieme delle azioni di miglioramento.

A tal fine si ricorda che a seguito delle modifiche intervenute alla legge 190/2012 e al D.Lgs 33/2013 ad opera del D.Lgs n. 97/2016, è fatto obbligo alle società di prevedere tra gli obiettivi strategici anche quelli volti a contrastare la corruzione. L'organo di indirizzo della società deve prevedere detti obiettivi in una logica di partecipazione attiva e di responsabilizzazione nel compito di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione di un sistema di prevenzione della corruzione. Il presente *Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza* è un programma di attività nel quale sono definiti gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la progettazione delle misure idonee a contenere il rischio che si verificano fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione e garantire livelli ulteriori di trasparenza.

Gli **indirizzi strategici** sono:

- potenziare le attività di analisi della realtà organizzativa della Società e verificare l'effettiva applicazione delle misure di contenimento del rischio al fine di individuare e promuovere buone pratiche, forme di semplificazione dei processi aziendali;

- garantire la pubblicazione dei dati e delle informazioni e maggiori livelli di trasparenza, con riguardo ai nuovi obblighi di pubblicazione ed al nuovo istituto dell'accesso civico, anche mediante il miglioramento della qualità dell'accesso delle informazioni;
- programmare e attuare una formazione specifica sulle novità legislative e sui temi che risultino di particolare rilevanza, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione.

La determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC, al punto 3.1.1, stabilisce i contenuti delle misure integrative. In particolare, le misure per la prevenzione della corruzione contengono le seguenti sezioni:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) Sistema di controlli;
- c) Codice di comportamento;
- d) Trasparenza;
- e) Incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi dirigenziali;
- f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- g) Formazione;
- h) Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- i) Rotazione o misure alternative;
- j) Monitoraggio.

Affinché un piano anticorruzione possa essere davvero efficace è fondamentale un'impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni.

5. I reati rilevanti ex L. 190/2012

Prima di procedere alla mappatura delle aree/attività a rischio, svolta tenendo anche conto delle disposizioni previste in relazione al modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001, si ritiene opportuno elencare tutte le fattispecie di reato rilevanti ai fini del rispetto della legge 190/2012.

Art. 314 c.p. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317 bis c.p. – Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 c.p. – Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325 c.p. – Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 331 c.p. – Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I

capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

6. Durata e aggiornamento del Piano

Il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha una estensione temporale triennale, ed è stato redatto per il periodo 2020-2022. Il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Società Trasparente .

Parte II – Piano Triennale di prevenzione della corruzione

1. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione

La figura del RPCT è stata nel corso del tempo interessata da rilevanti modifiche che ne hanno rafforzato il ruolo e chiarito le responsabilità. Questo processo ha portato, da una parte, ad ampliare in maniera significativa le funzioni assegnate al RPC e dall'altra, ad una maggiore autonomia ed effettività del ruolo, anche attraverso la previsione di specifici interventi di natura organizzativa.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione, così come previsto dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/12, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);

b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, tra i vari incarichi:

- propone il piano triennale della prevenzione della corruzione;
- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni di mutamenti dell'organizzazione;
- definisce e attua i programmi di formazione.

Così come previsto dalla delibera n. 1134 del 08/11/2017 dell'Anac recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

L'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190

del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Sono cause ostative allo svolgimento o al mantenimento dell'incarico le condanne di primo grado ex art. 7, comma 1, lett. da a) a f), D.Lgs. n. 235/2012 - Incandidabilità alle elezioni regionali, condanne per reati contro la P.A.

Si ritiene altamente non opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23, D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 24/2012.

Il nominativo del Responsabile con il relativo ordine di servizio è stato pubblicato sul sito web della Società all'indirizzo <http://www.dassardegna.eu/>, sezione "Società Trasparente" sotto sezione Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione.

E'attribuito all'ANAC il potere di riesame in caso di revoca del RPCT o in presenza di misure discriminatorie nei suoi confronti.

2. Contenuto e finalità del piano

La gestione del rischio (Risk Management) è il processo attraverso il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano le strategie per governarlo.

Secondo le indicazioni dell'ANAC le misure organizzative per la prevenzione della corruzione devono necessariamente prevedere, al loro interno, la gestione del rischio di corruzione inteso come strumento da utilizzare in termini di riduzione delle probabilità che tale rischio si manifesti.

Per il rischio corruttivo bisogna effettuare una fase di analisi dei rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi del processo al fine di garantire la Società ed il raggiungimento degli obiettivi da parte della stessa.

Pertanto, è di fondamentale importanza procedere ad una analisi del contesto esterno ed interno in cui opera la società.

Nell'adozione del PTPCT le fasi principali eseguite dal DASS in tale attività sono state le seguenti:

- Mappatura ed analisi dei processi;
- Analisi del contesto (interno ed esterno);
- Definizione delle aree di rischio e del sistema di gestione dei rischi.

2.1 Mappatura ed analisi dei processi

Tale attività consente l'individuazione del contesto organizzativo entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Mappare un processo significa: individuare, all'interno dell'amministrazione di riferimento, i processi che vengono messi in atto; individuare le fasi per la sua attuazione; identificare gli uffici/soggetti responsabili della sua implementazione. Il risultato atteso sarà un catalogo dei processi, ovvero un inventario analitico dei flussi di attività presenti nell'amministrazione con indicazione degli input, degli output, degli uffici coinvolti e delle responsabilità.

2.2 Analisi del contesto

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali, come ad esempio autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale, cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna

società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

È stata fatta una ricognizione del contesto di riferimento ovvero l'ambito in cui le misure vanno a esplicare i loro effetti. Sono stati presi in considerazione sia il contesto interno sia il contesto esterno, al fine di considerare sia le esigenze e le particolarità della degli stakeholder di riferimento sia le dinamiche interne della Società.

2.2.1 Contesto interno

Con riferimento al contesto interno di seguito viene riportato l'organigramma Aziendale.



Le Aree e/o strutture organizzative che emergono dall'organigramma identificano un sistema così articolato:

Consiglio di Amministrazione

L'organo di indirizzo così come disposto dall'art. 1 co. 8 L. 190/2012, modificato dall'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico del PTPC.

Inoltre:

- designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed esercita una funzione di vigilanza periodica sulle attività svolte;
- adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del RPC ed i successivi aggiornamenti annuali;
- riceve dal RPCT segnalazioni riguardanti disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in relazione al Piano di prevenzione della corruzione;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza inserendoli nei documenti di programmazione del PTPCT;
- Osserva quanto previsto nel PTPCT.

Comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico, composto da sette esperti nel settore oltre al Presidente, pianifica e coordina le attività tecnico-scientifiche; in particolare, esso ha il compito di fornire le linee scientifiche di indirizzo della Società, in particolare:

- nomina, tra i propri componenti, il Coordinatore, carica che non può essere ricoperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che partecipa di diritto alle riunioni del Comitato;
- elabora la mappa delle competenze e degli obiettivi di innovazione tecnologica della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione,
- elabora il Piano delle priorità tecnologiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- verifica semestralmente lo stato di attuazione dei progetti annotando le prescrizioni e le azioni di miglioramento;
- propone ipotesi progettuali nonché la relativa configurazione dei partner attivabili da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Consulta territoriale

La Consulta territoriale è composta al massimo da dieci membri in rappresentanza degli Enti pubblici non economici interessati alle tematiche ed alle attività del Distretto. La Consulta Territoriale propone al Consiglio di Amministrazione istanze connesse con il governo del territorio, pertinenti alle tematiche del settore aerospaziale, e verifica annualmente lo stato di attuazione dei progetti.

Ufficio Amministrativo

L'ufficio amministrativo è composto da un responsabile del ramo, le cui mansioni variano dall'amministrazione ordinaria a quella straordinaria, in relazione ai progetti presentati dal distretto o nei quali è coinvolto lo stesso. Si occupa delle rendicontazioni e dell'assetto finanziario del distretto stesso, ripartendo le risorse secondo quanto prescritto in fase progettuale o, laddove non siano afferenti a bandi vincolanti ma risorse proprie del distretto, in accordo con il cda.

Ufficio bandi e finanziamenti agevolati

L'ufficio bandi e finanziamenti agevolati è composto da un impiegato, con mansioni legate alla stesura di progetti e manifestazioni d'interesse alle quali partecipa il distretto. Analizza i dati strutturali e congiunturali al fine di dare supporto decisionale per quanto riguarda le strategie del distretto in termini di attrazione di capitali o aziende.

2.2.2 Contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno, il DASS opera nei seguenti settori di attività:

- Servizi avanzati di protezione civile e ambientale, per la sicurezza dei cittadini e il monitoraggio, previsione e gestione delle condizioni dell'ambiente terrestre, marino e atmosferico, attraverso lo sviluppo di programmi user-driven e l'utilizzo delle informazioni fornite dai dati di misurazione (GPS e Galileo), di osservazione terrestre (satelliti sentinella dell'Unione Europea), di DVB e telecomunicazione satellitare, dalle misure in situ e dai modelli previsionali;
- Sviluppo di una piattaforma nazionale di test, validazione e certificazione, regionale permanente (Unmanned Test Range), per sistemi aerei e acquatici a pilotaggio remoto di qualunque tipo e dimensione che fruisca sia delle infrastrutture già disponibili sul territorio della Sardegna, sia dei già definiti corridoi di spazio aereo segregati;
- Nuove tecnologie per l'esplorazione robotica e umana di Luna, Marte e Asteroidi, incluse le implicazioni biologiche e mediche e le sperimentazioni su volo parabolico e stazione spaziale orbitante;
- Materiali e tecnologie innovative per l'astronomia e l'aerospazio, tra cui sistemi avanzati di bordo per l'aeronautica;

- Sviluppo di sistemi per la sorveglianza, il tracciamento e la predizione delle rotte di oggetti orbitanti intorno alla Terra (detriti spaziali, microasteroidi, ecc.), con lo scopo di aumentare la sicurezza del patrimonio orbitante; supporto alla nascita di un centro nazionale di Space Surveillance and Tracking (SST) e di Space Situational Awareness (SSA), in collaborazione con gli altri centri europei, e definizione di una appropriata sede della sala operativa nel territorio della Sardegna.

3. Aree di rischio e sistema di gestione dei rischi

3.1 Le aree di rischio

La determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, prescrive che, al fine di una corretta programmazione delle misure preventive, la Società è tenuta a rappresentare, per ciascuna area, le attività sensibili e le relative fattispecie di reato realizzabili.

In particolare, l'identificazione delle aree di rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione sono le seguenti:

- A) Area acquisizione e progressione del personale;
- B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Per il DASS, le uniche aree soggetto a rischio sono le prime due. Tuttavia, per una rappresentazione più specifica e coerente con le attività effettivamente svolte, sono state individuate le seguenti aree:

- 1) Area acquisizione e gestione del personale
- 2) Affidamento di lavori, servizi e forniture
- 3) Sovvenzioni e finanziamenti

In relazione alle suddette aree, il DASS ha individuato le seguenti attività sensibili, definendo per ciascuna le possibili condotte di rischio:

1) Area: selezione e gestione del personale

Processo: Acquisizione e progressione del personale - Reclutamento

Possibili condotte di rischio:

- Impropria o arbitraria selezione delle candidature, mancata tracciabilità dell'iter di selezione;
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;
- Offerta di retribuzione impropria e non coerente con gli standard aziendali;
- Definizione di requisiti personalizzati e criteri di valutazione insufficienti e non oggettivi per

la valutazione dei requisiti professionali richiesti per la posizione ricercata allo scopo di reclutare candidati particolari;

Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione

Possibili condotte di rischio:

- Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

2) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Possibili condotte di rischio

- Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di elementi specifici che favoriscano una determinata impresa.

Processo: Definizione dei requisiti di approvvigionamento

Possibili condotte di rischio

- Definizione non esaustiva dei requisiti sulle capacità tecnico-economici del fornitore, al fine di favorire un determinato operatore economico;
- Definizione dei requisiti di approvvigionamento che non descrivono adeguatamente le condizioni di determinazione del prezzo e le caratteristiche tecniche del servizio/prodotto;
- Prescrizioni di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati fornitori;

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Possibili condotte di rischio

- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della consulenza/collaborazione, al fine di agevolare un particolare soggetto;
- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti;
- Esclusione di fornitori non graditi sulla base di motivi pretestuosi;
- Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura che in fase successiva di controllo

Processo: Nomina commissione e valutazione offerte:

Possibili condotte di rischio

- Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- Mancato rispetto dell'art. 42 d.lgs. n. 50/2016, o degli obblighi di astensione in capo a RUP e commissari di gara pubblica e mancato rispetto della specifica e relativa causa di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016

- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti;
- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione non strettamente necessari);
- Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura di affidamento che in fase successiva di controllo;
- Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
- Modifica dei criteri di valutazione stabiliti nella lex specialis da parte della Commissione giudicatrice in seguito all'apertura della gara
- Abuso del provvedimento di revoca della procedura (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
- Utilizzo del criterio del prezzo più basso nei casi di affidamento connotato da complessità tecnico-progettuali.
- Utilizzo del prezzo più basso nei casi preclusi dal d.lgs. n. 50/2016

Processo: Stipula del contratto:

Possibili condotte di rischio

- Possibilità di definire nel contratto un prezzo di acquisto superiore a quello di aggiudicazione o caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle identificate nell'offerta;
- Possibile inserimento nel contratto di condizioni di pagamento migliori rispetto a quelle standard o pagamenti dilazionati oltre i normali termini commerciali;
- Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Processo: Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali):

Possibili condotte di rischio

- Assenza, totale o parziale, di controlli sull'effettivo stato di avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare eventuali applicazioni di penali o la risoluzione del contratto;
- Approvazione di modifiche sostanziali al contratto rispetto ai requisiti iniziali di approvvigionamento che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto

concorrenziale più ampio (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.);

- Ammissione di modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, nonché ammissione di modifiche/varianti al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge

Processo: Pagamenti

Possibili condotte di rischio

- Possibile alterazione dei termini di pagamento delle fatture per favorire il pagamento di determinati soggetti;
- Possibili pagamenti effettuati a determinati creditori a discapito di altri per perseguire fini privati.

3) Area: Sovvenzioni e finanziamenti

Processo: Attività di istruttoria preliminari e gestione dei rapporti con l'organo deliberante di RAS sull'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni

Possibili condotte di rischio

- Possibili pressioni ai danni del personale al fine di alterare l'andamento dell'istruttoria (ad esempio attraverso l'attestazione di fatti non veri o l'omissione di condizioni ostative affinché risulti agevolato il positivo esito della delibera di una o più richieste presentate per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni con fondi propri della Società);
- Possibili pressioni, da parte del personale del DASS in concorso con un soggetto interessato al conseguimento di contributi, finanziamenti e agevolazioni erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, su uno o più componenti dell'organo deliberante affinché agevolino o garantiscano il positivo esito della delibera della richiesta presentata dal soggetto concorrente nel reato.

3.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'Allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione 2013, tutt'ora in vigore, come ulteriormente confermata negli aggiornamenti successivi.

Tale allegato contiene una pluralità di quesiti per consentire una adeguata valutazione dei processi. Per ciascuna domanda sono previste una serie di risposte con abbinato un punteggio da 1 a 5. Tale

punteggio, proiettato sulla “Matrice Impatto-Probabilità”, ha consentito di rappresentare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo.

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>Discrezionalità: Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Impatto organizzativo: Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>Impatto economico: Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del processo: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p>Impatto reputazionale: Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p>Valore economico: Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p>

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
borsa di studio per studenti)	3		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di collaboratore o funzionario	2	
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di legale rappresentante	5	
Frazionabilità del processo: Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
No	1				
Sì	5				
Controlli: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile altamente probabile	3 probabile	4 molto probabile	5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>Discrezionalità: Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,direttive,circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Impatto organizzativo: Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>Impatto economico: Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del processo: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p>Impatto reputazionale: Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p>Valore economico: Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero</p>

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
			di posizione apicale o di posizione organizzativa 3		
			A livello di dirigente di ufficio generale		4
			A livello di legale rappresentante		5
Frazionabilità del processo: Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
No			1		
Sì			5		
Controlli: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			1		
Sì, è molto efficace			2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			3		
Sì, ma in minima parte			4		
No, il rischio rimane indifferente			5		
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					

SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità: Il processo è discrezionale?</u></p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p><u>Impatto organizzativo: Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</u></p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p><u>Rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</u></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><u>Impatto economico: Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</u></p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p><u>Complessità del processo: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</u></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p><u>Impatto reputazionale: Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</u></p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p><u>Valore economico: Qual è l'impatto economico del processo?</u></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</u></p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p>

SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
			3		
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di legale rappresentante	5	
Frazionabilità del processo: Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
No			1		
Sì			5		
Controlli: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			1		
Sì, è molto efficace			2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			3		
Sì, ma in minima parte			4		
No, il rischio rimane indifferente			5		
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5
		altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					

PROBABILITA' IMPATTO	Raro (0-1)	Poco probabile (1-1,2)	Probabile (2,1-3)	Molto probabile (3,1-4)	Frequente (4,1-5)
Superiore (4,1-5)					
Serio (3,1-4)					
Soglia (2,1-3)					
Minore (1,1-2)					
Marginale (0-1)					

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante:

Aree di rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Acquisizione e gestione del personale	1,67	1	1,67
Affidamento di lavori, servizi e forniture	3,83	1,75	2,19
Sovvenzioni e finanziamenti	3,83	1,75	2,19

3.3 Misure preventive

Con riferimento all'attività specifica svolta dal DASS, di seguito si riportano, in formato tabellare, le aree e le attività sensibili identificate nei paragrafi precedenti, evidenziando per ciascuna la misura preventiva e le tempistiche.

AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	POSSIBILI CONDOTTE DI RISCHIO	MISURE PREEVENTIVE	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO
Selezione e gestione del personale	Acquisizione e progressione del personale – Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> - Impropria o arbitraria selezione delle candidature, mancata tracciabilità dell'iter di selezione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - Offerta di retribuzione impropria e non coerente con gli standard aziendali - Definizione di requisiti personalizzati e criteri di valutazione insufficienti e non oggettivi per la valutazione dei requisiti professionali richiesti per la posizione ricercata allo scopo di reclutare candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca e selezione del personale conforme normative vigenti • Avvisi di selezione pubblicati sulla sezione trasparenza • Confronto di più soggetti candidati • Analisi CV e colloqui svolti da personale competente • Verifiche dirette o tramite auto-certificazione di affidabilità/onorabilità del candidate • Archivio formale delle candidature e tracciabilità delle valutazioni da parte dei soggetti esaminatori • Verifica corretta applicazione delle disposizioni economiche previste dal CCNL di riferimento 	Verifica annuale
	Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvisi di selezione pubblicati sulla sezione trasparenza • Confronto di più soggetti candidati • Analisi CV e colloqui svolti da personale competente • Sussistenza dei presupposti di legge, del possesso dei titoli di studio e professionali corrispondenti a quanto richiesto per il conferimento dell'incarico • Verifiche dirette o tramite auto-certificazione di affidabilità/onorabilità del candidato • Verifica della pubblicazione dei soggetti titolari di incarichi e dei relativi cv nella sezione trasparenza 	Verifica annuale
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di elementi specifici che favoriscano una determinata impresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione e comunicazione dei fabbisogni per gli acquisti di beni e servizi 	Verifica annuale

AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	POSSIBILI CONDOTTE DI RISCHIO	MISURE PREEVENTIVE	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO
	Definizione dei requisiti di approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione non esaustiva dei requisiti sulle capacità tecnico-economici del fornitore, al fine di favorire un determinato operatore economico; - Definizione dei requisiti di approvvigionamento che non descrivono adeguatamente le condizioni di determinazione del prezzo e le caratteristiche tecniche del servizio/prodotto; - Prescrizioni di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità degli operatori economici e tracciabilità • Applicazione Codice di Comportamento • Definizione della procedura di gara e di aggiudicazione, dei criteri e degli atti rilevanti della gara da parte del Responsabile del Procedimento • Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e dei dati relativi alle gare, in linea con quanto previsto dal Codice e dalla normativa sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni • Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione oggetto dell'affidamento/gara pubblica • Applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) 	Verifica annuale
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, o della consulenza/collaborazione, al fine di agevolare un particolare soggetto - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti; - Esclusione di fornitori non graditi sulla base di motivi pretestuosi; - Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura che in fase successiva di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata con le modalità indicate nel presente documento • Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 • Applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) • Utilizzo Albo Fornitore (ove previsto) • Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione oggetto dell'affidamento/gara pubblica 	Verifica annuale

AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	POSSIBILI CONDOTTE DI RISCHIO	MISURE PREEVENTIVE	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO
	<p align="center">Nomina commissione e valutazione offerte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - Mancato rispetto dell'art. 42 d.lgs. n. 50/2016, o degli obblighi di astensione in capo a RUP e commissari di gara pubblica e mancato rispetto della specifica e relativa causa di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti; - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione non strettamente necessari); - Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura di affidamento che in fase successiva di controllo; - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali - Modifica dei criteri di valutazione stabiliti nella lex specialis da parte della Commissione giudicatrice in seguito all'apertura della gara - Abuso del provvedimento di revoca della procedura (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. - Utilizzo del criterio del prezzo più basso nei casi di affidamento connotato da complessità tecnico-progettuali. - Utilizzo del prezzo più basso nei casi preclusi dal d.lgs. n. 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di criteri sulla base dei quali operare, di volta in volta, la scelta del Responsabile del Procedimento a cui assegnare l'incarico in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti tecnico professionali, di indipendenza e l'assenza di conflitto di interessi • Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 • Acquisizione per ciascuna pratica assegnata al responsabile di procedimento l'attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi • Esecuzione di verifiche di compatibilità sulle nomine dei membri della Commissione di valutazione • Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione inerente gli atti di competenza del responsabile dell'esecuzione delle attività con modalità tali da non permettere la modifica successiva, se non con apposita evidenza • Previsione solo dei requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione • Verifica attentamente della congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati, attraverso, per esempio, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il prezzario regionale o mediante indagini di mercato documentate con atti acquisiti al procedimento 	<p align="center">Verifica annuale</p>

AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	POSSIBILI CONDOTTE DI RISCHIO	MISURE PREEVENTIVE	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO
	Stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di definire nel contratto un prezzo di acquisto superiore a quello di aggiudicazione o caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle identificate nell'offerta; - Possibile inserimento nel contratto di condizioni di pagamento migliori rispetto a quelle standard o pagamenti dilazionati oltre i normali termini commerciali; - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari 	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) • Rispetto delle clausole contrattuali • Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione inerente gli atti di competenza del responsabile dell'esecuzione delle attività con modalità tali da non permettere la modifica successiva, se non con apposita evidenza 	Verifica annuale
	Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali)	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza, totale o parziale, di controlli sull'effettivo stato di avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare eventuali applicazioni di penali o la risoluzione del contratto; - Approvazione di modifiche sostanziali al contratto rispetto ai requisiti iniziali di approvvigionamento che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.); - Ammissione di modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, nonché ammissione di modifiche/varianti al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle clausole contrattuali • Documenti attestanti l'avanzamento e la conclusione delle prestazioni richieste da contratto (beni, servizi) • Motivazione nel dettaglio delle varianti in corso di esecuzione del contratto e autorizzazione o approvazione attraverso l'acquisizione di una relazione tecnica a firma del RUP che ne illustri i motivi e dia conto dell'esistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, indicando a quale ipotesi sia riconducibile e attestando se la stessa sia dovuta o no a errori progettuali. La relazione dovrà dar conto degli impatti economici e contrattuali della stessa 	Verifica annuale
	Pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> - Possibile alterazione dei termini di pagamento delle fatture per favorire il pagamento di determinati soggetti; - Possibili pagamenti effettuati a determinati creditori a discapito di altri per perseguire fini privati 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche sulle modalità di pagamento e sulla sussistenza della documentazione richiesta da contratto (dure e/o dichiarazioni) e verifica della corretta attestazione delle attività, approvata dai soggetti coinvolti. 	Verifica annuale

AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	POSSIBILI CONDOTTE DI RISCHIO	MISURE PREEVENTIVE	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO
Sovvenzioni e finanziamenti	Attività di istruttoria preliminari e gestione dei rapporti con l'organo deliberante di RAS sull'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Possibili pressioni ai danni del personale al fine di alterare l'andamento dell'istruttoria (ad esempio attraverso l'attestazione di fatti non veri o l'omissione di condizioni ostative affinché risulti agevolato il positivo esito della delibera di una o più richieste presentate per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni con fondi propri della Società); - Possibili pressioni, da parte del personale del DASS in concorso con un soggetto interessato al conseguimento di contributi, finanziamenti e agevolazioni erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, su uno o più componenti dell'organo deliberante affinché agevolino o garantiscano il positivo esito della delibera della richiesta presentata dal soggetto concorrente nel reato 	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) • Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione inerente gli atti di competenza del responsabile dell'esecuzione delle attività con modalità tali da non permettere la modifica successiva, se non con apposita evidenza. • Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione deve essere prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente". 	Verifica annuale

3.4 Affidamento di lavori, servizi e forniture

Per la prevenzione e il controllo dei rischi individuati nel precedente paragrafo il DASS prevede di rispettare le disposizioni del codice degli appalti, in particolare il D. Lgs 50/2016 nella versione vigente al momento dell'effettuazione dell'operazione.

4. Codice di comportamento

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno:

- a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto;
- b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

Il DASS si è dotato di un codice di comportamento che ancora rimane in vigore.

5. Formazione

Secondo le Linee Guida ANAC 1134/2017, le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al modello di organizzazione e gestione D.Lgs. n. 231/2001.

La formazione è lo strumento a garanzia della migliore implementazione del sistema di prevenzione del rischio di corruzione e trasparenza, attraverso la diffusione dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

Nell'ambito della formazione periodica, il DASS e per essa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, provvederà a programmare le iniziative formative ritenute idonee, anche in

relazione alla qualifica aziendale e alle attività svolte, al fine di assicurare la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Il DASS promuove la conoscenza del presente PTPC, dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento, a tutti coloro che sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- pubblicazione sul sito internet della Società del Codice etico e delle Misure integrative alla corruzione ex L. 190/12 a disposizione di clienti, fornitori, altri interlocutori della Società;
- consegna dei Codici ai dipendenti all'atto dell'assunzione o in fase successiva in caso di aggiornamento;
- comunicazioni specifiche sul tema.

6. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ex d.lgs. 39/2013

Un'altra sezione rilevante è quella dedicata alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Sulla base dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000.

All'atto dell'adozione del presente PTPC, il RPC verifica l'eventuale sussistenza di ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi di vertice (Cda) e dirigenti, secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale del DASS.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. 39/2013.

7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

L'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La norma ha lo scopo di prevenire il rischio che si verifichino episodi corruttivi dovuti all'interesse del dipendente pubblico di procacciarsi un nuovo e migliore impiego successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo con la Pubblica Amministrazione. Si intende, dunque, evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa sfruttare la propria posizione ed il proprio potere all'interno dell'amministrazione per garantirsi un lavoro presso uno dei soggetti privati con cui entra in contatto.

Se inizialmente la norma in esame risultava applicabile esclusivamente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2013, l'ambito applicativo della disposizione in esame è stato esteso a nuove categorie di soggetti. L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, infatti, prevede che *“ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”.*

In tal senso, il DASS si impegna ad inserire il richiamo alla suddetta norma in tutti i contratti di assunzione del personale.

8. Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il whistleblowing è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 190/2012, ma ha trovato una concreta applicazione solo successivamente al rilascio delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", avvenuto con Determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015.

Lo scopo dello strumento è facilitare la segnalazione, da parte dei lavoratori (dipendenti a tempo indeterminato o determinato, nonché collaboratori), di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, proteggendo il segnalante da qualsiasi trattamento ingiustificato.

Tutti i Destinatari che, in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite, sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del presente Piano.

Le segnalazioni potranno essere anche presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante dichiarazione rilasciata al RPCT da riportare in apposito verbale.

Le segnalazioni saranno in ogni caso fatte pervenire al RPCT, il quale procederà all'avvio delle iniziative opportune.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di riservatezza.

Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

9. Rotazione del personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi, caratterizzati, ad esempio, da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Al fine di ridurre tale rischio, ed avendo come riferimento la L. 190/2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, il DASS adotta, anche sulla base di quanto osservato dall'ANAC nella Delibera n. 1134 del 8/11/2017, laddove opportuno e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, criteri di rotazione degli incarichi.

Il RPC, considerate le ridotte dimensioni della Società provvede ad identificare i processi aziendali maggiormente esposti al rischio ed in cui è potenzialmente attuabile l'attività di rotazione del personale ed a definire, per i suddetti processi, le modalità per l'attuazione di una adeguata frequenza di turnover.

Parte III – Trasparenza

1. Il Responsabile della prevenzione della Trasparenza

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT.

In coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310/2017 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. In questi casi, però, è necessario che le società chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

Nel rimandare al paragrafo 2 per quanto attiene il Responsabile della Corruzione, in ottemperanza anche alle istruzioni impartite dall'Anac con la deliberazione 1134 del 08/11/2017 e nelle more di un allineamento alle sue disposizioni, sarà il CdA a deliberare in merito.

2. Obblighi di pubblicazione

E' fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

La società provvede, sulla base della vigente normativa e delle indicazioni desumibili delle Linee Guida Anac, ad effettuare le pubblicazioni sul sito della Società.

3. Sito web – sezione “società trasparente”

Il DASS provvede all’implementazione della sezione “Società trasparente” del proprio sito istituzionale www.dassardegna.eu

Il sito è attualmente in corso di adeguamento alle nuove disposizioni del D.lgs. n. 97/2016, ma i dati di legge sono comunque in corso di costante pubblicazione, così come è stata recepita la nuova procedura di accesso civico di cui all’art. 5 ss. d.lgs. n. 33/2013 (nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento).

Il formato utilizzato per la pubblicazione è quello aperto di cui all’art. 7 ss. d.lgs. n. 33/2013.

4. Controllo e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge il controllo dell’avvenuta pubblicazione dei dati, tramite monitoraggio dei contenuti inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente”, facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge. A tal fine potrà essere richiesto al personale amministrativo di fornire i documenti/dati pubblicati .

5. Accesso Civico

A partire dal 2016, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 è stata effettuata l’implementazione dell’istituto dell’Accesso Civico, per consentire agli utenti di segnalare la mancanza di contenuti obbligatori non inseriti sul sito istituzionale e poterne fare direttamente la richiesta senza sostenere costi aggiuntivi. A tal riguardo, chiunque può esercitare il diritto di accesso civico (cd. “Accesso Civico Semplice”) consultando l’apposita sezione dedicata nel portale della Società sopra richiamato.